

proposta di legge n. 23

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 17 dicembre 2015

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2016/2018
DELLA REGIONE MARCHE (LEGGE DI STABILITA' 2016)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, redatta ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i. e delle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31: “Ordinamento Contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione” in quanto compatibili, presenta i seguenti contenuti:

- l'articolo 1 definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2016-2018;
- l'articolo 2, al comma 1) rfinanzia le spese derivanti dalle leggi regionali di spesa contenute nella Tabella 1 ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto b); al comma 2) autorizza gli interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio per gli importi indicati in Tabella 2 ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto e); al comma 3) autorizza le spese la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto e); ai commi 3) e 4) autorizza i cofinanziamenti ai programmi statali e comunitari; al comma 5) autorizza gli altri interventi:
- l'articolo 3 dispone in materia di IRAP. La norma in questione prevede l'azzeramento dell'aliquota Irap, ai sensi della facoltà concessa alle Regioni dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 68/2011, per i primi due anni di imposta, per le nuove imprese che si costituiscono nella Regione nell'anno 2016, escluse quelle concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, nonché quelle dei settori bancario e assicurativo indicate nell'articolo 11 della l.r. 20/2011. Tale norma stabilisce, inoltre, con evidenti finalità antielusive, che ai fini dell'esenzione non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione di società già esistenti, in caso di cessazione e inizio attività da parte dello stesso soggetto, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti.

L'azzeramento dell'aliquota non si applica al periodo di imposta nel quale la nuova impresa cessa la propria attività.

In attesa delle stime e delle quantificazioni delle manovre fiscali regionali da parte del MEF, si prevede una perdita di gettito di competenza a livello di manovra fiscale Irap di circa 4,5 milioni di euro annui (elaborazioni dati Irap C.EN.T Cruscotto delle Entrate Tributarie – Movimprese UnioncamereMarche).

- l'articolo 4 modifica la l.r. 25/2015. La l.r. 25/2015 (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) ha modificato la l.r. 10/1995 secondo le disposizioni della legge 56/2014 (legge Delrio).

Tale intervento normativo ha però previsto, all'articolo 4, per i procedimenti di fusione per incorporazione in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale (23 ottobre 2015) l'applicazione della normativa precedente, che prevedeva la consultazione referendaria regionale successiva alle deliberazioni dei Comuni, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 10/1995.

Nei confronti di tale procedura avviata dai Comuni di Pesaro e Mombaroccio, ha presentato ricorso al TAR un comitato di cittadini che lamentano la pedissequa applicazione della procedura di cui alla l.r. 10/1995, da ritenersi, invece, implicitamente abrogata nella parte in cui contrasta con la disposizione statale e cioè con l'articolo 1, comma 130, della legge 56/2014 nella parte in cui stabilisce che "le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione" e che "con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione".

Risulta invece indenne da censure l'altro procedimento di fusione in corso, che interessa i Comuni di Urbino e Tavoleto.

In data 11 dicembre il TAR ha emesso ordinanza cautelare sospendendo le delibere comunali e regionali.

In considerazione dell'esito incerto del procedimento giurisdizionale e delle possibili ricadute che potrebbe avere sull'altro procedimento di fusione per incorporazione dei Comuni di Urbino e Tavoleto, che ricade appunto nella disciplina transitoria di cui all'articolo 4 della l.r. 25/2015, si ritiene, in via prudenziale, di dover procedere all'abrogazione del regime transitorio previsto dall'articolo 4 della l.r. 25/2015.

In tal modo si applica la procedura dell'articolo 8 bis della l.r. 10/1995 che prevede lo svolgimento della consultazione referendaria prima della adozione della delibera del consiglio comunale di richiesta alla regione di fusione per incorporazione, come previsto dalla legge Delrio.

Effetti finanziari:

La norma determina un risparmio futuro di spesa in quanto, entrando in vigore la disciplina a regime prevista dall'articolo 8 bis della l.r. 10/1995 come inserito dall'articolo 1 della l.r.

25/2015, non sarà più necessario indire i referendum regionali relativi alle fusioni per incorporazione di che trattasi.

- l'articolo 5 modifica la l.r. 20/2001. La disposizione è finalizzata a dare concreta attuazione alla legge 150/2000 concernente la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni e consente di eliminare la disomogeneità di contrattualizzazione del rapporto di lavoro del portavoce della Regione Marche rispetto a quello dei portavoce delle altre Regioni a statuto ordinario.

Effetti finanziari:

la norma produce effetti limitati nel bilancio regionale, corrispondenti al contributo di disoccupazione spettante ai rapporti di lavoro a termine secondo la normativa previdenziale vigente.

Comma	ONERI	Copertura (aumento entrata /riduzione spesa già autorizzata/ stanziamento già iscritto)	Note Criteri utilizzati per la quantificazione della spesa
Comma 1	SI	Capitolo 20701127	

- l'articolo 6 dispone in merito alla riorganizzazione della Fondazione Marche Cinema Multimedia. La Fondazione Marche Cinema Multimedia (MCM) nasce nel dicembre 2011 su iniziativa regionale, in attuazione della previsione normativa di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), con l'obiettivo di accorpate in un nuovo soggetto le funzioni inerenti il cinema, gli audiovisivi e la catalogazione dei beni culturali. Questi quattro anni di attività della Fondazione hanno evidenziato:

- a) un crescente coinvolgimento della Fondazione, considerata la trasversalità delle specifiche competenze e professionalità presenti nel suo organico, nei progetti regionali (quali, ad esempio, la partecipazione della Regione Marche a Expo 2015 e il distretto culturale evoluto);
- b) un ampliamento delle attività svolte dalla Fondazione in relazione agli scopi statutarî;
- c) l'affermarsi della Fondazione quale soggetto di riferimento per il territorio regionale, oltre che per le attività statutarie tipiche, anche per le attività di social media team dedicato alla promozione territoriale online e per quelle di valorizzazione culturale intesa nella sua più ampia accezione.

La legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), prevede all'articolo 19 la costituzione di una Fondazione denominata "Marche Musei" con lo scopo di promuovere, sostenere, coordinare e valorizzare i musei e le altre strutture culturali e monumentali di eccellenza del territorio regionale.

Dall'entrata in vigore della legge sono state avviate le consultazioni necessarie per procedere alla costituzione di questa Fondazione, che hanno portato alla constatazione dell'inesistenza delle condizioni per la nascita di questa nuova struttura.

Pertanto attualmente si impone una riorganizzazione dell'attuale Fondazione Marche Cinema nell'ottica di una razionalizzazione e sostenibilità del progetto che è alla base dell'esistenza stessa della Fondazione. In particolare, si ritiene necessario procedere a un ampliamento delle finalità della Fondazione MCM, con l'assegnazione alla stessa, in aggiunta alle attuali attività tipiche di *film commission*, di produzione, raccolta, conservazione e diffusione dei materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche, di catalogazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, delle seguenti funzioni:

- a) la realizzazione dell'integrazione tra offerta culturale e turistica, attraverso attività di comunicazione *web* e *social media* anche mediante l'organizzazione di eventi;
- b) l'attuazione di servizi per la valorizzazione dei musei, degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio regionale.

La Fondazione, in conseguenza dell'ampliamento delle funzioni, cambia la propria denominazione in "Fondazione Marche Cultura".

La proposta di articolo di legge in esame prevede che:

- a) l'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dallo statuto e dai relativi regolamenti attuativi;
- b) l'esercizio, da parte della Fondazione, delle proprie competenze avviene nel rispetto dei principi stabiliti dalla l.r. 7/2009 e dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), nonché degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale;
- c) la Giunta regionale nomina i rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione della Fondazione ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

La Fondazione adotta le modifiche statutarie necessarie a dar attuazione alle previsioni di legge entro sei mesi dall'entrata in vigore e le trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

Per il funzionamento e l'attività della Fondazione, la Regione eroga a favore della Fondazione un contributo annuo a titolo di concorso al finanziamento, il cui ammontare è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Infine sono abrogati:

- a) il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 7/2009, in quanto la nuova disciplina del contributo regionale è contenuta al comma 6 di questa proposta di articolo di legge;

b) l'articolo 19 della l.r. 4/2010, vista la constatazione dell'inesistenza delle condizioni per la nascita della Fondazione Marche Musei e l'assegnazione alla Fondazione Marche Cultura delle funzioni di valorizzazione dei musei, degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio regionale.

Si precisa che la proposta di articolo di legge, non prevedendo la costituzione di un nuovo soggetto ma la riorganizzazione di un soggetto già esistente (la Fondazione Marche Cinema Multimedia), è conforme ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa e al perseguimento di una sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità ed efficienza, ed è in linea con la normativa vigente.

Effetti finanziari:

Comma	ONERI	Copertura (aumento entrata /riduzione spesa già autorizzata / stanziamento già iscritto)	Note Criteri utilizzati per la quantificazione della spesa
Comma 6	SI	Capitolo 53111106	Anno 2016 € 320.000,00 Anno 2017 € 320.000,00 Anno 2018 € 320.000,00

- l'articolo 7 indica la copertura finanziaria;
- l'articolo 8 definisce l'entrata in vigore della legge.

INDICE

- Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
- Art. 2 (Autorizzazioni di spesa)
- Art. 3 (Disposizioni in materia di Irap)
- Art. 4 (Modifica alla l.r. 25/2015)
- Art. 5 (Modifica alla l.r. 20/2001)
- Art. 6 (Riorganizzazione della Fondazione Marche Cinema Multimedia)
- Art. 7 (Copertura finanziaria)
- Art. 8 (Entrata in vigore)

Art. 1

(Quadro finanziario di riferimento)

1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2016/2018 è definito come segue:

- a) previsione entrate - anno 2016: euro 4.395.984.833,29;
- b) previsione entrate - anno 2017: euro 3.606.262.673,08;
- c) previsione entrate - anno 2018: euro 3.594.895.400,68.

Art. 2

(Autorizzazioni di spesa)

1. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto b), sono rifinanziate le leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella 1, allegata alla presente legge (Allegato 1);

2. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto e), sono autorizzate le spese per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio per gli importi indicati nella Tabella 2, allegata alla presente legge (Allegato 1);

3. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella 3, allegata alla presente legge (Allegato 1).

4. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella 4, allegata alla presente legge (Allegato 1).

5. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella 5 nei limiti degli importi a fianco riportati.

Art. 3

(Disposizioni in materia di Irap)

1. L'aliquota Irap applicata ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4, 4 bis, 5, 5 bis, della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regiona-

le all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 25 (Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'Irpef e di tasse automobilistiche regionali), e dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge Finanziaria 2006), è azzerata per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2016, per i primi due periodi d'imposta. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio regionale.

2. L'azzeramento dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica al periodo di imposta nel quale la nuova impresa cessa la propria attività.

Art. 4

(Modifica alla l.r. 25/2015)

1. L'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2015, n. 25 (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), è abrogato.

Art. 5

(Modifica alla l.r. 20/2001)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), dopo le parole: "è conferito" sono inserite le seguenti: "con contratto di lavoro di natura subordinata di diritto privato e".

Art. 6

(Riorganizzazione della Fondazione Marche Cinema Multimedia)

1. In ossequio ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa e nel perseguimento di una sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, la Fondazione Marche Cinema Multimedia, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), assorbe parte delle competenze della Fondazione Marche Musei prevista dall'articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questa

legge. A tal fine la Fondazione Marche Cinema Multimedia modifica la propria denominazione in Fondazione Marche Cultura e svolge le seguenti funzioni:

- a) la gestione delle attività di film commission;
- b) la gestione delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione dei materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche;
- c) la gestione delle attività di catalogazione, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale, anche attraverso il sistema informativo regionale e le relative banche dati;
- d) la realizzazione dell'integrazione tra offerta culturale e turistica, attraverso attività di comunicazione web e social media anche mediante l'organizzazione di eventi;
- e) l'attuazione di servizi per la valorizzazione dei musei, degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio.

2. La Fondazione esercita le proprie competenze nell'ambito dei principi stabiliti dalla l.r. 7/2009 e dalla l.r. 4/2010, nonché degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale nomina i rappresentanti nel consiglio di amministrazione della Fondazione ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

4. La Fondazione adotta le modifiche statutarie necessarie all'attuazione di questo articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge e le trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

5. La Regione eroga a favore della Fondazione un contributo a titolo di concorso al finanziamento delle spese di funzionamento e dell'attività della Fondazione medesima, il cui ammontare è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

6. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è autorizzata la spesa di euro 320.000,00 iscritta a carico della UPB 53111 del bilancio pluriennale 2016/2018; per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio nei limiti delle disponibilità.

7. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 7/2009 e l'articolo 19 della l.r. 4/2010 sono abrogati.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2016/2018 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Allegato 1

RIFINANZIAMENTI

LEGGE REGIONALE	2016	2017	2018
Legge regionale 18 marzo 1997, n. 25 Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani.	22.000,00		-
Legge regionale 12 maggio 2003, n. 7 Suppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali.	9.000,00	-	-

TABELLA 2

AUTORIZZAZIONE INTERVENTI OLTRE IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

	ANNO 2019
COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 18.03.09 - TRASFERIMENTO AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI ART. 20- L. 67/88 - CNI/16	4.388.168,06

TABELLA 3

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI

PROGRAMMA STATALE	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018
COFINANZIAMENTO REGIONALE PARTENARIATO SIGMA TER	19.000,00	19.000,00	19.000,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO MARIUS	369.980,12	320.731,71	320.731,71
PROGRAMMA STATALE ICAR	23.750,00	23.750,00	23.750,00
NUOVO ACCORDO GIOVANI	211.313,54	0,00	0,00
INDAGINI SULLA VULNERABILITA' E SULLA MICROZONAZIONE SISMICA - DPCM 3274/2003 E D.L. 39/2009	326.200,00	0,00	0,00
FONDO DESTINATO AD INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (ART. 6 COMMA 5 L. 28/10/2013, N. 124)	200.000,00	100.000,00	100.000,00
PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA SECONDO PROGRAMMA ATTUATIVO - LEGGE 144/99	100.000,00	146.283,12	146.283,12

TABELLA 4

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI

PROGRAMMI COMUNITARI	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018
PIANO DI SVILUPPO RURALE - REGOLAMENTO UE DI TRANSIZIONE N. 1310/2013 -	5.966.791,60	0,00	0,00
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020	9.282.764,00	9.311.684,00	11.824.058,00
PROGETTO LIFE "SEMENTE PARTECIPATA" - AZIONI A2-A3-A4-B1-B3- B5-E1	30.000,00	0,00	0,00
POR FESR 2014-2020	352.982,97	361.199,50	442.113,79
POR FESR 2014 - 2020	6.728.136,93	6.862.790,60	7.149.949,31
INTERREG IIIA - TRANSFRONTALIERO ADRIATICO	125.869,16	0,00	0,00
POR FSE 2014 - 2020	6.231.527,78	6.365.573,50	6.365.573,40
POR FSE 2014-2020	52.500,00	52.500,00	52.500,00

TABELLA 5

AUTORIZZAZIONI DI SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
programma 1 - organi istituzionali				
	PER CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE- CNI/04	83.299,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
programma 2 - sistema integrato di sicurezza urbana				
	PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI FANO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTA'	13.108,22	0,00	0,00
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
programma 2 - altri ordini di istruzione non universitaria				
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEMAGGIORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA COMUNALE	15.000,00	0,00	0,00
programma 8 - politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio				
	PER L'ATTUAZIONE DEL TITOLO III D.LGS 226/2005 - OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO-DOVERE	600.000,00	600.000,00	600.000,00
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
programma 1 - valorizzazione dei beni di interesse storico				
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI RECANATI PER IL RESTAURO DELLA TOMBA DI BENIAMINO GIGLI	10.000,00	0,00	0,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI VILLA MUSONE PER IL RESTAURO DELL'ORGANO DELLA CHIESA	10.000,00	0,00	0,00
programma 2 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ORCIANO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: PROGETTO DI ATTIVITA' CULTURALE E DI SENSIBILIZZAZIONE DEI BAMBINI ALLA LETTURA	1.500,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
programma 3 - politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero				
	PER SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRI DI SCI (L.R. 4/96 - ART.26)	53.000,00	53.000,00	53.000,00
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
programma 2 - tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	106.397,22	106.397,22	106.397,22

PER ATTIVITA' DI RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE E DI AREE DEGRADATE, NONCHE' DI AMBIENTI NATURALI CONNESSI - LR 1.12.1997, N. 71, ART. 17, COMMA B	133.721,83	133.721,83	133.721,83
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
programma 2 - trasporto pubblico locale			
PER CONTRIBUTI ALLE AZIENDE ESERCENTI IL TPL PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI DIPENDENTI - ART. 14 - L.R. 72/97	80.000,00	60.000,00	60.000,00
PER CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
programma 3 - trasporto per vie d'acqua			
PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO PER IL DRAGAGGIO DEI PORTI	200.000,00	0,00	0,00
programma 5 - viabilità e infrastrutture stradali			
PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89	260.294,28	260.294,28	260.294,28
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
programma 2 - interventi per la disabilità			
PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE PROVINCE DELLA REGIONE MARCHE PER IL SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALE (AUDIOLESI E VIDEOLESI)	25.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			
programma 8 - politica regionale unitaria per la tutela della salute			
PER EROGAZIONE DI INDENNIZZI AI SOGG DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE	3.144.061,93	4.543.169,49	0,00
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
programma 1 - industria, PMI e artigianato			
PER LA REALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONE SUI SOCIAL -ARTIGIANATO	10.000,00	0,00	0,00
PER GLI INTERVENTI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'EXPO 2015	10.000,00	0,00	0,00
programma 2 - commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
PER INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI	20.400,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
programma 1 - sviluppo del sistema agroalimentare			
PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A.	549.508,50	0,00	0,00